

(N. 2073)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DI GIESI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1982

Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico

ONOREVOLI SENATORI. — Gli eventi politici verificatisi in Libia nel 1969 hanno determinato, sotto il profilo previdenziale, per i nostri connazionali costretti a rimpatriare privi dei loro beni e dei loro diritti, una grave situazione di disagio, alla quale s'intende ovviare con il presente disegno di legge, che è rivolto a migliorare, ai fini pensionistici, la posizione dei menzionati connazionali

finora disciplinata in via provvisoria e, pertanto, non pienamente soddisfacente.

Giova ricordare in proposito che, per effetto dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, le posizioni assicurative già costituite nell'assicurazione italiana, in relazione a periodi di lavoro compiuti in Italia e in Li-

bia, anteriormente al 1° luglio 1957, da lavoratori italiani che, alla predetta data, risultavano abitanti in Libia, sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico.

In tal modo, gli interessati hanno perso la qualità di assicurati dell'INPS e i relativi diritti acquisiti, per diventare assicurati libici a condizioni spesso meno favorevoli di quelle previste dalla legislazione italiana, dati gli importi generalmente più bassi delle pensioni liquidate dall'INAS libico rispetto alle pensioni cui gli interessati avrebbero avuto diritto da parte dell'assicurazione italiana ove il trasferimento non fosse avvenuto.

È opportuno rammentare, altresì, che, a seguito delle note vicende politiche che hanno determinato il forzato e massiccio rimpatrio dei lavoratori italiani dalla Libia negli anni 1969-1970, l'Ente assicuratore libico non solo non ha preso in considerazione le domande di riconoscimento di prestazioni previdenziali all'epoca inoltrate dai predetti lavoratori, ma ha anche sospeso, in via generale a partire dal 1° luglio 1970, il pagamento di tutte le prestazioni previdenziali in precedenza concesse.

Al superamento degli inconvenienti di cui sopra si è provveduto finora con disposizioni legislative di carattere provvisorio, con l'impegno, tuttavia espressamente sancito, di un riassetto definitivo dell'intera materia.

Infatti, le disposizioni di natura previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prevedono che l'INPS debba corrispondere per conto dello Stato e a titolo provvisorio, ai lavoratori italiani rimpatriati dalla Libia, le seguenti prestazioni:

quote di integrazione ai trattamenti minimi italiani delle pensioni già concesse e poi sospese dall'INAS libico;

rate delle pensioni già concesse e poi sospese dall'INAS libico;

assegni temporanei mensili per invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura dei trattamenti minimi di pensione vigenti in Italia, a coloro che, rimpatriati dalla Libia,

non hanno potuto chiedere o ottenere il riconoscimento del diritto a pensione a carico dell'Ente assicuratore libico;

quote di maggiorazione per familiari a carico ai beneficiari delle prestazioni di cui sopra.

Sia l'articolo 27 del citato decreto-legge n. 622, sia l'articolo 23-bis del successivo decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che ha prorogato a tempo indeterminato le disposizioni di carattere previdenziale di cui al decreto-legge n. 622, hanno previsto, come sopra accennato, che l'intera materia in esame debba essere organicamente disciplinata con apposito provvedimento legislativo.

Allo scopo, pertanto, di non ritardare ulteriormente il soddisfacimento delle legittime aspettative degli interessati, appare assolutamente necessario risolvere definitivamente ed equamente le questioni aperte dall'attuazione dell'articolo 12 del menzionato Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ed in particolare dalla totale sospensione del pagamento di ogni prestazione da parte dell'INAS libico, ricostituendo a tutti gli effetti nell'assicurazione italiana le posizioni assicurative trasferite all'Ente assicuratore libico. Ciò al fine di corrispondere ai lavoratori italiani rimpatriati dalla Libia le prestazioni contributive loro spettanti in base alle posizioni assicurative di cui trattasi.

Una breve illustrazione degli articoli servirà a chiarirne il contenuto.

L'articolo 1 prevede la ricostituzione, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative a suo tempo trasferite all'assicurazione libica e la definitiva acquisizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di quelle non trasferite.

L'articolo 2 prevede la neutralizzazione di determinati periodi ai fini del raggiungimento del requisito di contribuzione per la pensione di invalidità, per quella ai superstiti e per l'autorizzazione ai versamenti volontari.

L'articolo 3 stabilisce l'utilizzazione dei contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite a favore dei titolari di pensione.

L'articolo 4 prevede il rimborso dei contributi eventualmente versati dagli interessati per periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione delle posizioni assicurative.

L'articolo 5 prevede la concessione agli interessati delle prestazioni spettanti in base alle posizioni assicurative ricostituite nell'assicurazione italiana. Dalla decorrenza delle suddette prestazioni non vengono più erogate le pensioni concesse dall'INAS libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 6, integrando l'articolo 15 del decreto-legge n. 622 del 1970 convertito, con

modificazioni, nella legge n. 744 del medesimo anno, estende la concessione dell'integrazione ai trattamenti minimi ai beneficiari delle pensioni a carico dell'INAS con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965 anche per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1970. Il relativo onere è posto a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

L'articolo 7 pone a carico dello Stato l'onere della riserva matematica relativamente alle ricostruzioni delle posizioni assicurative previste dall'articolo 1. Tale onere viene ridotto del 50 per cento analogamente a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di riscatti ai fini pensionistici di periodi di lavoro svolto all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'Accordo, di cui al comma precedente.

Agli effetti del precedente primo comma, è dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

Art. 2.

I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

Art. 3.

Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.

Art. 4.

È rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.

Art. 5.

A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni già concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogate a tempo indeterminato dall'articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Il Governo italiano è autorizzato a sostituirsi agli interessati negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.

Art. 6.

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.